



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Ufficio 8 – Biocidi e cosmetici
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
PEC: dgfdm@postacert.sanita.it

I.5.i.d.2/1695

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Spett.le
Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Berghäuser Straße 70,
57319, Bad Berleburg, Germany
jessica.schneider@obermeier.de

OGGETTO: Prodotto biocida: Koranol Grund Farblos, Holzschutzgrund L, Holz-Imprägnier-Grund LH, Complex Imprägniergrund HU 109, LUCITE® Impregnation, GORI 28 WOOD PRESERVATIVE FONDO PREVENTIVO PER IL LEGNO, DELTA® Imprägniergrund 1.02, Holzschutz-Grund, StoPrim Protect BS, Contrabol 550, Koranol Grund, Conti Tekton IG, Holz-Imprägnierung farblos, Arculux ® HolzImprägnierGrund, Bläueschutz-Grund, Holzgrund L, GORI 28 IMPRÄGNIERGRUND-EXTRA.

Case number: BC-UC084454-35

**Trasmissione decreto di modifica amministrativa dell'autorizzazione
n. IT/2021/00725/MRS.**

Si trasmette, in allegato, il decreto di modifica amministrativa relativo al prodotto biocida indicato in oggetto.

Si richiama l'attenzione di codesta società su quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 e ss.mm.ii., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Si rammenta, inoltre, che codesta società, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento (UE) 354/2013 e dalla sezione 2 del titolo I, punto 11 del relativo allegato, ha l'obbligo di adeguare autonomamente gli stampati del prodotto alla vigente normativa in materia di etichettatura e sue eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero della salute del 10 febbraio 2015, recante, "*Disciplina dell'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi*".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
dott.ssa Raffaella Perrone*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

Referente tecnico: Fabio Caporale - e-mail: f.caporale@sanita.it

Referente amministrativo: Massimiliano Pullo - e-mail: m.pullo-esterno@sanita.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

UFFICIO 8

IT/2021/00725/MRS

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

VISTO l'art. 15 della Legge n. 97 del 06 agosto 2013 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013";

VISTO il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi e, in particolare, gli artt.19 e ss.;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 354/2013 della Commissione del 18 aprile 2013 sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto di prima autorizzazione del prodotto biocida di cui al dispositivo del presente decreto, rilasciato in data 22 marzo 2021;

VISTA l'istanza NA-ADC, case number BC-UC084454-35, presentata sul Registro Europeo R4BP3 in data 10 febbraio 2023;

RITENUTA la conformità di detta documentazione alla normativa vigente in materia di immissione sul mercato di biocidi;

DECRETA

la modifica amministrativa dell'autorizzazione del prodotto biocida:

DENOMINAZIONE	Koranol Grund Farblos, Holzschutzgrund L, Holz-Imprägnier-Grund LH, Complex Imprägniergrund HU 109, LUCITE® Impregnation, GORI 28 WOOD PRESERVATIVE FONDO PREVENTIVO PER IL LEGNO, DELTA® Imprägniergrund 1.02, Holzschutz-Grund, StoPrim Protect BS, Contrabol 550, Koranol Grund, Conti Tekton IG, Holz-Imprägnierung farblos, Arculux ® HolzImprägnierGrund, Bläueschutz-Grund, Holzgrund L, GORI 28 IMPRÄGNIERGRUND-EXTRA
PRINCIPIO ATTIVO:	3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC)
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO	Kurt Obermeier GmbH & Co. KG Berghäuser Straße 70, 57319, Bad Berleburg, Germany
NUMERO DI AUTORIZZAZIONE	IT/2021/00725/MRS
SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	30 ottobre 2025
TIPOLOGIA DI PRODOTTO	PT08

La società **Kurt Obermeier GmbH & Co. KG** è tenuta a produrre e commercializzare il prodotto come biocida esclusivamente alle condizioni riportate nel SPC (sommario delle caratteristiche del prodotto) aggiornato e caricato nel Registro Europeo, e nell'allegato 1 (ulteriori condizioni dell'autorizzazione).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di notifica.

Roma

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
dott.ssa Raffaella Perrone

Allegato 1

Ulteriori Condizioni dell'Autorizzazione

ETICHETTATURA

- L'etichetta del prodotto biocida oggetto della presente autorizzazione dovrà essere redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 69 del Regolamento (UE) n.528/2012 riportando le informazioni di cui al sommario delle caratteristiche del prodotto riportato in Allegato I.
- Tutte le etichette del prodotto biocida devono riportare il numero di autorizzazione attribuito dal presente decreto, con la seguente dicitura:

“PRODOTTO BIOCIDA (PT08)

AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE n. IT/2021/00725/MRS”

- Per ogni categoria di utilizzatore autorizzata (Professionisti/ Professionisti formati/ Utilizzatori non professionisti) deve essere predisposta una etichetta distinta.
- L'etichetta dovrà contenere l'indicazione dell'officina di produzione e sito produttivo del formulato autorizzato.
- Nell'etichetta l'esatta denominazione del biocida dovrà comunque essere individuabile attraverso una colorazione e un carattere unici in contrasto con le altre eventuali colorazioni e caratteri usati nel testo degli stampati autorizzati.
- L'etichetta del prodotto non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe comportanti una sottovalutazione degli effetti potenziali del prodotto da parte dell'utilizzatore e non devono riportare dizioni riferite al prodotto che possano generare confusione per quanto concerne i rischi che il prodotto comporta per l'uomo o l'ambiente.

È consentita l'immissione sul mercato dei biocidi a condizione che le indicazioni dell'etichetta siano redatte in lingua italiana.